

Osservatorio bancario

Informazioni fiscali e garanzie per i clienti

Ifipol: così la chiamavamo, nel 1988, quando venne votata, a Strasburgo, la Convenzione ratificata nel dicembre scorso dal nostro Parlamento. Si alludeva all'Interpol, perché questa convenzione estendeva anche alle infrazioni fiscali quegli strumenti di cooperazione fra le autorità nazionali, necessari per fronteggiare la criminalità comune: squadre comuni di inchiesta, controlli fiscali simultanei, notifica per posta delle decisioni fiscali, trasmissione spontanea ed anche automatica delle informazioni.

Ma fu proprio questa estensione a metterla immediatamente in dormiveglia: si aspettò fino al 2010 quel Protocollo redentore, poi ratificato dalle Camere federali nel dicembre scorso, sottolineando, tra l'altro, che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrebbe concesso la sua cooperazione alle autorità fiscali estere solamente a partire dal giorno di entrata in vigore di questa Convenzione, ossia, al più presto, dall'anno prossimo.

I diritti dei contribuenti

Uno spiegamento di mezzi mai visto finora: coesistenza della trasmissione di informazioni su domanda, di gruppo e/o spontanea e/o automatica. Ma con quali garanzie a favore delle persone che rimangono invischiati in questo ingranaggio?

Vista la criminalizzazione delle infrazioni fiscali anche nella cooperazione con le autorità estere, sacrificando definitivamente il segreto bancario svizzero, le persone perseguite e le banche, compagnie di assicurazioni e fiduciarie come detentori di informazioni, godranno dei medesimi diritti procedurali che vengono garantiti anche nei procedimenti per reati ben più gravi? Ben la metà dei considerandi del preambolo della Convenzione menzionano concetti come «l'adeguata protezione dei diritti dei contribuenti», «aiutando i contribuenti a tutelare i propri diritti, tutelando la confidenzialità delle informazioni della sfera privata». Toccherà ora alla giurisprudenza federale applicare le leggi svizzere in esecuzione della Convenzione, tenendo conto anche del suo preambolo.

Ma più del preambolo rassicura la nostra Costituzione federale che, per tutte le persone coinvolte in tutte le procedure davanti a tutte le autorità svizzere, comprese quelle che dovranno eseguire le richieste delle autorità fiscali estere, garantisce il diritto di informazione, il diritto di essere sentito e il diritto di ricorso.

Proprio a questo scopo, la legge federale approvata nel dicembre scorso obbliga le banche, le compagnie di assicurazioni ed altri intermediari finanziari a trasmettere ai titolari dei conti di ogni relazione d'affari, una copia delle comunicazioni destinate all'autorità fiscale straniera, sempre solo tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Trattasi delle generalità del cliente, accompagnate dal saldo attivo esistente a favore della propria relazione d'affari.

Il principale strumento difensivo diventa la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati, la cui applicazione (diritto di opposizione e di rettifica) incombe ai tribunali civili svizzeri, che già diedero prova di oculatezza, nei procedimenti per salvaguardare la sfera personale delle centinaia di dipendenti di banche i cui nomi erano destinati ad essere trasmessi al fisco USA, in esecuzione degli accordi stipulati da un centinaio di banche svizzere.

Principi e applicazione

Tutto sotto controllo? Anche la trasmissione di informazioni fiscali, sia spontanea che automatica, avverrà nel rispetto del resuscitato principio di specialità: le informazioni estere potranno essere utilizzate dalle autorità soltanto nei procedimenti e per le imposte per le quali sono state trasmesse. È riconfermato il principio di proporzionalità: si trasmettono soltanto le informazioni «verosimilmente rilevanti», vietate le fishing expeditions. È riaffermato il principio di sussidiarietà: l'autorità fiscale estera, per ottenere l'assistenza svizzera, deve avere «esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa». Sottolineato anche l'obbligo del segreto, che tutte le autorità fiscali estere devono mantenere riguardo al contenuto delle informazioni trasmesse in modo spontaneo o automatico. E qui può cascare l'asino: cosa succede dell'applicazione effettiva di tutti questi principi riguardo alle informazioni trasmesse alle autorità di Paesi notoriamente disamministrati oppure corrotti? Ho sotto gli occhi, fra tanti esempi, i giornali del Panama, con una rogatoria del

Ministero pubblico della Confederazione alle autorità di quel Paese, nell'affare Petrobras, tenendola segreta in Svizzera alle persone coinvolte nel procedimento. Scattano allora le responsabilità delle autorità svizzere, sia politiche che giudiziarie: il Consiglio federale e l'Assemblea federale conservano la piena libertà di scegliere gli Stati con i quali compiere questo passo storico della cooperazione fiscale. Infatti, le regole sono state concordate affinché valgano per tutti i Paesi del mondo, ma rimane la clausola di salvaguardia, secondo cui il nostro Parlamento decide quale Paese ne sia meritevole; scatta l'analisi delle disposizioni per la protezione dei dati e delle possibilità di regolarizzazione fiscale negli Stati partner potenziali, prima di ratificare l'introduzione dello scambio spontaneo e automatico con tali Stati.

L'oculatezza dei tribunali

Intanto però, l'Assemblea federale ha già scelto come partner, nel giugno scorso, non soltanto l'Australia, ma anche tutti i Paesi dell'Unione europea, ben sapendo che in parecchi Stati membri la protezione dei dati, semmai, è scritta solo sulla carta.

A questo punto deve quindi scattare l'oculatezza dei tribunali federali, abbandonando la prassi decennale, secondo cui qualsiasi Stato viene considerato come partner in buona fede, per il solo fatto che abbia ratificato con la Svizzera un trattato o una delle principali convenzioni multilaterali. Si dovrà finalmente guardare alla sostanza e non più soltanto alla forma, senza temere di bocciare quegli Stati che non meritano la collaborazione in questo campo, allo stesso modo in cui si boccia la collaborazione penale con quegli Stati i cui Governi violano i diritti umani fondamentali e i diritti individuali.

Fra i primi a rumoreggiare contro la Svizzera in materia fiscale, ecco i Governi di Argentina, Brasile, India e Russia. Qui si potrà manifestare la capacità delle nostre autorità politiche e giudiziarie, di assicurare verso l'estero scelte indipendenti e rispettose delle più preziose tradizioni svizzere. Quelle che ci troveranno riuniti attorno ai falò del Primo agosto (possibilmente a fianco di un profugo siriano).